

STATUTO

VDWS – Verband Deutscher Wassersport Schulen e. V.

Stilato il 24.11.1974, poi modificato il 19.04.1975, il 23.01.1982, il 07.04.1986, il 19.01.1987, il 22.01.1989, il 21.01.1990, il 22.01.1994, il 20.01.1996, ed il 21.01.2007. Registrato nel Registro delle Associazioni al tribunale di Weilheim.

§ 1 Nome, sede, anno d'inizio attività (1)

L'associazione fondata ad Atterdam il 24.11.1974, porta il nome di: Verband Deutscher Wassersport Schulen e.V. (Associazione Tedesca delle Scuole di Sport Nautici), abbreviato in VDWS.

L'Associazione è registrata nel Registro delle Associazioni. In conseguenza della registrazione ha aggiunto l'abbreviazione e.V.

(2) L'associazione ha sede in Weilheim

(3) L'anno finanziario corrisponde all'anno solare

§2 Obiettivo dell'associazione

L'associazione è senza scopo di lucro, e quindi persegue esclusivamente e direttamente obiettivi utili alla collettività ai sensi del paragrafo "Steuerbegünstigte Zwecke" (privilegi fiscali) del Regolamento Fiscale. Eventuali profitti possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dallo Statuto. Nessuna persona deve trarre benefici personali dalle spese amministrative, per scopi sconosciuti all'associazione, né fruire di compensi sproporzionati. L'associazione è neutrale nei confronti dei vari Produttori; essa lavora insieme ad altre Associazioni ed Istituzioni per raggiungere gli scopi definiti nello Statuto.

(2) Scopo dell'associazione è quello di promuovere e curare lo sport del Windsurf ed altri sport nautici. In particolar modo la VDWS si assume i seguenti oneri:

- a) Essere associazione dirigente delle scuole sportive nautiche e dei docenti.
- b) Formare ed esaminare il gruppo docente ai sensi del Regolamento, per la formazione e gli esami.
- c) Definire le linee guida per le scuole sportive nautiche.
- d) Sviluppare linee guida per la formazione e gli esami, basate su nozioni pedagogiche sportive e scienze motorie relative alle attività nautiche.
- e) Continuare lo sviluppo dei contenuti didattici e metodici per allievi e insegnanti.
- f) Controllare le offerte d'insegnamento da parte delle scuole associate e degli insegnanti e, tramite formazioni qualificate, concorrere alla prevenzione d'incidenti ed alla sicurezza in acqua, nonché promuovere lo spirito ecologico ed infine contribuire a prevenire possibili restrizioni relative al nostro sport.

(3) L'associazione è neutrale dal punto di vista politico, confessionale e razziale.

§ 3 Associazione

(1) Ogni persona in possesso dei diritti civili può associarsi. Inviando la domanda e pagando la quota associativa si diventa socio.

(2) È anche possibile l'Associazione da parte di gruppi di persone, di persone giuridiche o di associazioni pubbliche e private.

(3) Chi desidera associarsi deve inviare al Comitato Direttivo una domanda scritta. In caso di minori essa deve essere firmata e approvata dal padre o da chi ne fa le veci. L'accettazione della domanda viene decisa dal Comitato Direttivo. Il Comitato non è obbligato a motivare un eventuale rifiuto. Con l'iscrizione il Socio si sottomette alle disposizioni disciplinari dettate dallo Statuto e al

Regolamento dell'Associazione secondo il § 21-79 BGB. Dopo conferma da parte del Comitato Direttivo si diventa Socio a tutti gli effetti.

§ 4 Diritti e doveri dei soci

- (1) L'associazione richiede il versamento della quota annua che è fissata dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa deve essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno solare. Per modificare la quota per singoli gruppi di soci è necessaria non solo la maggioranza dell'assemblea dei soci, ma anche la maggioranza dei soci direttamente interessati e presenti all'assemblea.
- (2) L'Assemblea dei Soci può stabilire contributi straordinari per coprire eventuali deficit del bilancio associativo. Per questo è sufficiente la maggioranza dell'assemblea dei soci presenti.
- (3) In casi eccezionali il Comitato Direttivo può condonare o diminuire, su richiesta da parte di Soci, il pagamento della quota o dei contributi straordinari.
- (4) Ogni socio ha diritto alle prestazioni offerte dall'associazione, come per es. partecipare a corsi, ricevere newsletter od accedere a materiale informativo. Le scuole associate hanno inoltre il diritto di attingere alla documentazione riguardante l'insegnamento come pure a quella per gli esami concernenti il Patentino Base dell'Associazione.

§5 Estinzione dell'associazione

- (1) L'associazione si estingue in caso di morte, in conseguenza di disdetta volontaria o per radiazione da parte dell'Associazione stessa.
- (2) La domanda di disdetta deve venire inviata in forma scritta al Comitato Direttivo entro la fine dell'anno finanziario tenendo conto del termine di preavviso di 6 mesi. Alla domanda di disdetta devono essere allegate la tessera di socio e le licenze emesse dall'Associazione stessa.
- (3) Un associato può, a valle di un precedente colloquio (non applicabile per il caso b qui sotto), essere radiato dall'associazione da parte del Comitato Direttivo:
 - a) perché non ha rispettato gli obblighi derivanti dallo Statuto o non ha osservato le disposizioni impartite dal Comitato Direttivo,
 - b) perché non ha pagato la quota annuale o non ha rispettato altri pagamenti dovuti all'Associazione, nonostante doppio avvertimento scritto. Il secondo ed ultimo avvertimento avviene con lettera raccomandata o e-mail, e la radiazione diviene definitiva qualora gli obblighi del Socio non vengano assolti entro un mese dalla lettera/e-mail,
 - c) per atteggiamenti contrari agli interessi dell'Associazione o per comportamenti non sportivi,
 - d) per comportamenti disonesti.La radiazione deve essere comunicata al Socio in questione tramite lettera raccomandata. Le vie legali contro la radiazione non sono ammesse.
- (4) In caso di estinzione dell'associazione, l'associato deve comunque rispettare i propri doveri nei confronti dell'Associazione fino alla fine dell'anno finanziario, anche se la radiazione fosse avvenuta durante l'anno stesso.

§ 6 Comitato direttivo

- (1) Il Comitato Direttivo è formato da:
 - a) Presidente
 - b) Vicepresidente
 - c) Tesoriere
 - d) Segretario
 - e) Delegato alla formazione ed agli esami
 - f) Delegato per le scuole associateNessuno può avere doppia mansione.
- (2) I membri del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci per un periodo di due anni, e rimangono in carica fino allo svolgimento di nuove elezioni.
- (3) In caso di dimissioni di un membro dalla carica od a causa di lungo periodo d'inattività da parte sua, i rimanenti membri del Comitato Direttivo hanno il diritto a nominare un sostituto che resterà in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci. Questa decisione richiede una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei Soci del Comitato Direttivo presenti. In caso invece di dimissioni anticipate da parte del Presidente o del Vicepresidente, la scelta del sostituto deve avvenire tramite Assemblea Straordinaria dei Soci.
- (4) Il Comitato Direttivo è onorario.

- (5) Ai sensi del §25 del BGB, il/la Presidente o il/la Vicepresidente sono i soli membri del Comitato Direttivo che abbiano potere esecutivo. Ambedue sono autorizzati a rappresentare se stessi. I poteri di rappresentanza del/la Presidente o del/la Vicepresidente, verso l'esterno sono illimitati. All'interno sono invece entrambi legati alle decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; inoltre l'Associazione può essere rappresentata dal/la Vicepresidente solo in caso d'impedimenti da parte del/della Presidente.
- (6) Il Comitato Direttivo decide, con una riunione, quale presidente convocare, con una scadenza di almeno una settimana, in caso d'impedimento da parte del/della vicepresidente. Le sedute del Comitato Direttivo sono convocate quando necessario agli interessi dell'Associazione o quando almeno due membri del Comitato stesso, attraverso un Ordine del Giorno, lo richiedano. Il Comitato Direttivo ha potere decisionale solo quando siano presenti durante una seduta almeno quattro membri del Comitato stesso aventi potere di voto, tra i quali almeno il/la Presidente o il/la Vicepresidente. Le decisioni del Comitato Direttivo avvengono a semplice maggioranza dei Soci presenti con potere di voto, a meno di altre clausole maggiormente vincolanti secondo le Leggi in vigore o secondo lo Statuto. In caso di parità, decide il voto del/della Presidente, o, in sua assenza, quello del/la Vicepresidente.
- (7) Delibere, che riguardino esborsi da parte dell'Associazione, richiedono in ogni caso l'approvazione del/della Tesoriere. Il Comitato Direttivo ha il potere di richiedere crediti per superare brevi periodi di ristrettezze finanziarie, crediti che però non potranno superare il totale delle entrate dell'ultimo anno finanziario al riguardo delle quote associative.
- (8) La radiazione di un socio secondo il § 5 (3.a, 3.c, 3.d) richiede una maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei membri del Comitato Direttivo presenti con diritto di voto.

§ 7 L'assemblea dei soci

- (1) Il massimo Organo deliberante dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci. Per ogni anno finanziario deve essere convocata almeno un'Assemblea dei Soci (Assemblea d'Assise annuale), che deve avere luogo entro tre mesi dal termine dell'anno finanziario stesso.
- (2) Nell'Assemblea dei Soci ogni Socio ordinario ha il diritto ad un voto. È possibile delegare il proprio voto ad un altro Socio. La delega deve essere consegnata individualmente ad ogni singola Assemblea. Un socio non può però rappresentare più di tre persone.
- (3) La responsabilità dell'Assemblea dei Soci riguarda i seguenti argomenti:
 - (a) Approvazione del piano finanziario, stilato dal Comitato Direttivo, per l'anno entrante; accettazione del rapporto annuale del Comitato Direttivo; revoca del Comitato Direttivo.
 - (b) Definizione dell'ammontare della quota associativa e di eventuali altre quote straordinarie.
 - (c) Nomina e revoca dei membri del Comitato Direttivo.
 - (d) Delibere riguardanti variazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.
 - (e) Delibere riguardanti richieste da parte dei Soci. Tali richieste devono venire indirizzate in forma scritta alla sede amministrativa al Comitato Direttivo.
 - (f) Ogni decisione dell'Assemblea dei Soci riguardo i seguenti argomenti necessita anche della maggioranza delle Scuole Associate rappresentate nell'Assemblea oltre a quella della maggioranza dell'Assemblea:
 - aa) Definizione del costo della modulistica concernente l'emissione dei Patentini Base dell'Associazione, disponibile presso l'Associazione stessa.
 - bb) Variazioni relative al "Regolamento per il riconoscimento da parte della VDWS di Scuole Sportive Nautiche". Nel caso non si raggiunga, secondo il paragrafo 7 (1), la maggioranza qui sopra richiesta, neanche dopo una seconda votazione, si può comunque arrivare ad una delibera con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea dei Soci.
- (4) L'Assemblea dei Soci è convocata in forma scritta da parte del Comitato Direttivo, secondo l'Ordine del Giorno, emesso anche sulla base delle richieste pervenute, e dopo sei settimane da detta notifica. La scadenza decorre dal giorno seguente alla data d'invio della lettera d'invito. La lettera d'invito è ritenuta vincolante, se inviata all'ultimo indirizzo comunicato dal Socio all'Associazione. L'ordine del giorno viene definito dal Comitato Direttivo.
- (5) Le Assemblee Straordinarie dei Soci devono essere convocate qualora gli interessi dell'Associazione lo richiedano oppure quando almeno $\frac{1}{5}$ dei Soci avente potere di voto lo richieda in forma scritta attraverso un Ordine del Giorno. Per la convocazione delle Assemblee Straordinarie valgono le stesse regole del punto 7 (4).

- (6) L'Assemblea Ordinaria dei Soci può sempre deliberare indipendentemente dal numero dei Soci presenti. Le delibere dall'Assemblea avvengono a semplice maggioranza dei Soci presenti con potere di voto, a meno di altre clausole maggiormente vincolanti secondo le Leggi in vigore o secondo lo Statuto. Le delibere riguardanti variazioni allo Statuto richiedono invece una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei Soci presenti.
- (7) Le delibere possono anche essere prese in forma segreta, qualora almeno $\frac{1}{3}$ dei Soci presenti ne faccia richiesta.
- (8) L'Assemblea dei Soci può deliberare su eventuali quote straordinarie, ma solo nella forma nella quale queste siano state specificate – importo, motivo ed approssimativo ammontare – nell'Ordine del Giorno trasmesso ai soci.
- (9) Le delibere dell'Assemblea dei Soci ed i risultati delle elezioni sono riassunte in un Verbale, che deve essere firmato dal Segretario e dal/dalla Presidente e poi essere trasmesso in forma scritta a tutti i Soci entro sei settimane dal giorno dell'Assemblea d'Assise dei Soci.

§ 8 Varie

- (1) Per aiutare il Comitato Direttivo vengono organizzati dei Gruppi di lavoro all'interno del Comitato stesso. Essi sono creati dal Comitato Direttivo e sottostanno alla responsabilità di un membro del Comitato Direttivo incaricato da quest'ultimo. Altri membri del Comitato Direttivo non devono essere presenti nei Gruppi di lavoro. Tutto quanto riguarda i Gruppi di lavoro è regolato da un'ordinanza amministrativa.
- (2) Se e quando gli interessi e la dimensione dell'Associazione lo richiedano, può venire formata una Consulta che ha il compito di consigliare e supportare l'Associazione su questioni complesse e di conciliare le parti in caso di conflitti interni. Per l'elezione della Consulta, i membri della quale devono essere soci ed essere a conoscenza delle procedure relative, è necessaria una delibera da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, votata da una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei presenti.
- (3) Il Comitato Direttivo ha il potere di comminare, per trasgressioni alle regole dello Statuto, le seguenti penalizzazioni agli associati:
 - (a) Ritiro della licenza o ritiro del riconoscimento della Scuola fino ad un anno
 - (b) Radiazione dall'associazioneL'avviso avviene con lettera raccomandata o e-mail. Non è prevista alcuna una notifica legale.

§ 9 Scioglimento dell'associazione

- (1) Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo tramite specifica Assemblea Straordinaria dei Soci aventi diritto di voto e su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei Soci. Quest'assemblea dei soci ha potere deliberatorio solo se sono presenti almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci aventi diritto di voto.
- (2) In caso di mancanza del numero legale, il/la Presidente, oppure in caso d'impedimento il/la Vicepresidente, deve convocare entro quattro settimane un'ulteriore Assemblea dei Soci, la quale avrà potere deliberatorio indipendentemente dal numero dei Soci presenti.
- (3) La delibera riguardo allo scioglimento richiede in ogni caso una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei Soci aventi diritto di voto presenti alla riunione.
- (4) In caso di scioglimento dell'Associazione il capitale residuo deve essere impiegato per gli scopi previsti dal § 2 e precisamente per scopi utili alla collettività. Le relative delibere possono essere eseguite solo con il permesso dell'Ufficio delle Finanze competente.

§ 10 Foro competente

Luogo d'adempimento e foro competente per tutti gli obblighi dei soci, risultanti dall'Associazione, è Weilheim.